

Miklós Fogarasi

NUOVA TERMINOLOGIA GIURIDICA NELL'ILLUMINISMO
ITALIANO: ASPETTI STORICO-LINGUISTICI

La dialettica dell'evoluzione del lessico giuridico italiano è stata ottimamente intravista da Alessandro Verri in vari punti del suo Ragionamento sulle leggi civili (Cf). Il Verri ha ben visto che la legislazione, come fatto di cultura (e come tale una sovrastruttura), è soggetta a cambiamenti, a volte anche rapidi: "Più che cresce la società, e la sua cultura, più crescono gli oggetti di legislazione" (Cf 418). Egli avverte quindi, anche in vari altri punti, la necessità di una riforma continua del codice (per es. Cf. 420-421). Ma avverte anche chiaramente che la riforma di una istituzione socio-culturale, quale la legislazione, si tira dietro necessariamente una riforma linguistica, terminologica la quale, a sua volta, può anche contribuire alla preparazione della stessa riforma culturale: "Molti atti umani dipendono dal consenso: il consenso colla lingua si esprime. Per troncare adunque l'origine delle questioni sulla interpretazione de' pensieri umani in qualunque atto, è bisogno che il legislatore fissi il senso delle parole, e ne circoscriva l'uso" (419). Alessandro Verri, insieme col fratello Pietro, col Beccaria, con gli illuministi italiani, critica duramente l'attuale stato caotico della legislazione italiana,

la mancanza di un codice, i pericoli delle diverse interpretazioni, delle cavillazioni, "le forensi insidie", che affogano la giustizia in un mare di termini, dal popolo non compresi, arbitrariamente interpretati ed atti ad interpretare arbitrariamente le attuali leggi le quali non sono altro che "un vasto cumulo di opinioni" (405). In questo stato di cose c'è bisogno di un nuovo codice, di una riforma generale della legislazione, di un codice chiaro e semplice, comprensibile a tutti anche nella terminologia; c'è quindi bisogno anche di una riforma linguistica, lessicale: "Nel sistema presente l'abuso delle opinioni ha fatto che vi sia una gran differenza fra la lingua parlata e la legale ...; perché la lingua legale non è altro che la lingua comune impastata di vocaboli legali, e tirata in diversi sensi, anche dov'è chiara, dalle arbitrarie, e cavillose interpretazioni. Il saggio legislatore, lungi dal renderla ambigua, la renda costante: né faccia una nuova e strana lingua con termini particolari dell'arte se la necessità non lo vuole" (Cf 419).

Le istanze espresse da Alessandro Verri si rispecchiano nei fatti storico-semantiche del rinnovamento del lessico giuridico che ho cercato di documentare, in volume a parte, in base a un corpus di circa 20.000 pagine stampate. Da questa Documentazione ho rilevato un certo numero di neologismi anche giuridici, presenti in esempi

due volte tanti. Per il motivo che qui non sono in grado di presentarne la completa Documentazione, credo che, nella speranza di ottenere qualche risultato, si possa e si debba rapportare tra di loro i dati acquisiti mediante una presentazione storico-etimologica del materiale. In un primo tempo ho trovato opportuno di ordinare le parole in otto gruppi cronologici, che qui, appunto, sto presentando.

1. Di epoca precedente al sec. XVII sono, ma legate per qualche motivo particolare alla nostra epoca (seconda metà del '700): articolo, da un originario significato grammaticale e anatomico dell'articulus mediolatino, passa al significato 3. dato da GDLI, pertinente a un accordo, a una accordo, a una legge, nei secoli XVI, XVII, mentre il significato giuridico sarà stato ripreso nel sec. XVIII. Alessandro Verri 1765 col corsivo mette in rilievo appunto quest'ultimo quando spiega "questo articolo, come chiamasi nel foro". Si riferisce a un accordo internazionale l'esempio ulteriore, quello del 1798. Il sostantivo comodato è documentato nel significato 3. Dir. da GDLI per primo all'inizio del Trecento, e dopo solo in Boccardo (1829-1904). Il mio esempio, del 1802/1806, sembra sia ripristinato sotto l'influsso francese. Cfr. gli esempi del Cn, trattati a parte. - Dirubamento è documentato da GDLI nel s. XVI e poi solo nel sec. XIX in Tommaseo il quale deplora la mancanza di derubamento nel Dizionario della Crusca. Il mio

esempio è tolto dallo Zolli (1797). - Lo stesso si può dire di derubato 97 (per primo nel s. XIII) e derubatore (per primo nel s. XIV) ma essendo che le schede di Zolli documentano questa famiglia di parole dallo stesso ambiente storico del 1797, dal primo anno turbolento cioè della Repubblica Cisalpina, esse sembrano vivificate appunto da queste nuove circostanze dell'ordine pubblico. Detenzione come termine giuridico è già documentato dal GDLI nel Machiavelli, ma lo trovo insieme con detenuto sost. (cfr. GDLI: Roberti, 1789) nelle Ricerche sulla scienza dei governi di Giuseppe Gorani 1790, opera che, nei riguardi del regime carcerario al quale le nostre parole si riferiscono, è evidentemente ispirata al Beccaria. L'ho ritrovato ancora in un numero del Monitore Italiano del 27 febr. 1798 in una notizia dalla Francia. - Legislatore è già della prima metà del sec. XV (Michele Savonarola), ma in A. Verri 1765 è aggettivo e in tale funzione non lo vedo documentato da altri; legislatura è documentato dal GDLI già in Campanella, eppure negli scritti degli illuministi italiani del secondo Settecento questi termini acquistano nuovi valori di significato in rapporto alla loro lotta polemica per una moderna codificazione. Parallelamente a legislatura, che viene adoperato probabilmente sotto l'influsso dell'ingl. legislature dal Vico in poi, senza escludere una mediazione francese, appare il suo sinonimo le-

gislazione che diventa di uso generale nel periodo rivoluzionario, convalidato dall'esempio francese, in nessi sintagmatici fissi come Legislazione repubblicana. Questi termini fanno un corpo o campo unico, una unica famiglia semantica insieme con legislativo.

2. Sec. XVII: autorizzare, autorizzato. Un verbo e il suo participio passato documentati da GDLI già nel Seicento, apparsi sotto probabile influenza francese, hanno un'area semantica piuttosto vasta di 'permesso, concessione' e perciò possono essere impiegati nei più vari contesti. Nella corrispondenza dei fratelli Verri con questo significato generico appartengono allo stile della conversazione colta come tecnicismi di moda ispirati probabilmente allo stile forense e di amministrazione statale. Ciò pare confermato dall'es. di Pietro Verri. In Cesarotti sono pure molto frequenti in collegamento con l'uso metaforico di "legge" = "uso" nella lingua, nello stile, quindi in metafore pure tolte dall'area giuridico-amministrativa. GDLI attribuisce il significato specifico "3. Dir." solo all'uso a noi contemporaneo. - Cedente e cessionario sono due termini di diritto civile documentati ambedue per primo in De Luca, sec. XVII, da GDLI. Il cedente significa già allora 'creditore che cede i suoi diritti di creditore a un'altra persona (il cessionario)', mentre cessionario significa 'giratario, persona che si assume i diritti del creditore nei riguardi del debitore'. Con questi significa-

ti ho trovato le due parole anche nel Cn 1806 e, dopo la compilazione della mia Documentazione, nelle due redazioni del Progetto di Codice Civile della Repubblica Italiana (1802 e 1803, Pcr pp. 403, 423, 513, in Peruzzi Pc).

Per le due parole si può supporre un'influenza francese, oppure un'evoluzione parallela italiana e francese di latinismi giuridici. - Caragio è documentato dal DEI in Gemelli, sec. XVII; nella mia scheda Giambattista Vasco 1769 lo scrive carragio e lo qualifica giustamente termine di diritto o piuttosto sorpruso feudale, ma gli attribuisce erroneamente il significato del 'ius primae noctis', mentre la parola, di origine araba, significa 'tributo, testatico, ecc.'. GDLI conosce solo carreggio. Dopo comodato s. XIV, abbiamo del sec. XVII, documentato da GDLI, comodatario che, quale termine di diritto civile, ricompare, insieme con comodante e comodato, nella codificazione repubblicana prima: in ambedue le redazioni, del 1802 e del 1803, cfr. Pcr, in Peruzzi Pc, 448; poi nel Cn 1806. - Convenuto 2. Agg. e sm. Dir. è citato da GDLI in D. Bartoli, s. XVII, e poi solo del 1963. A colmare questa lacuna servirebbe la mia scheda del 1806 Cn che documenterebbe, insieme con altri termini, una linea ininterrotta nella formazione della terminologia giuridica italiana. - Ipotecario è pure documentato già nel s. XVII (De Luca, in GDLI) ma lo troviamo anche nei Codici civili del 1802, 1803, 1806; in quest'ultimo c'è anche l'avverbio ipoteca-

riamente da esso formato e non documentato in precedenza, se non in D'Alberti il cui Dizionario Universale è uscito postumo nel 1825. - Sommista è documentato da GDLI dei secoli XII e XIII ma solo in senso teologico, pure da DEI in Segneri, s. XVII. I "dottori sommisti" della giurisprudenza anche secolare sono citati e messi in rilievo col corsivo da Alessandro Verri 1765 nel suo saggio apparso sul Caffè, e combattivo contro i sommisti medievali, gli "antichi glossatori e consulenti", contro il "torrente" dei quali non poteva aver ragione la scuola della giurisprudenza erudita, culta del rinascimento.

3. Prima metà del sec. XVIII: appannaggio nel suo nuovo significato 2. secondo GDLI è già in V. Viviani (a cavallo tra il sec. XVII e quello XVIII). Come 'stipendio' esiste nel francese pure già dalla fine del s. XVII. La mia scheda presenta questo significato del 1798. La parola, anche se non è strettamente giuridica, nell'es. 6 appartiene a una sfera di amministrazione della giustizia. A. Verri nel Ragionamento, Cf 414 scrive nel 1765: "Le leggi non devono lasciar nulla alla virtù, finch'ella non sia l'appannaggio de' molti, il qual tempo ancora aspettiamo". Qui appannaggio ha piuttosto il significato di 'dotazione'. - Diseredazione dal GDLI è documentato in Fagioli (1734 e segg.). Ritorna nella mia scheda di Alessandro Verri 1769. - Lo stesso vale anche per dispossessato A. Verri 1769, documentato da GDLI in Salvini, probabilmente della prima

metà del Settecento. - Gius secondo GDLI è già in Scipione Maffei (1675-1755) e in Broggia (1743). La mia documentazione di gius (o ius) incomincia dal 1756 e termina con 1778, periodo in cui predominano, nel biennio 1766-1767, gli esempi di Alessandro Verri, mentre Giovanni Scola, nel 1778, ritiene necessario dare una forma italiana a questo latinismo: "Noi traduciamo la parola gius in diritto". Al rapporto di gius, diritto e al giusnaturalismo dovrò ancora ritornare.

È pertinente in qualche misura al diritto, in quanto è legato a sostantivi come "legge", "regola", "ordine", "autorità", "norma" anche l'aggettivo impreteribile documentato dal GDLI in Campailla (1737). Sia nella sua che nella mia documentazione il termine qualifica una norma immutabile, dogmatica, e deve discendere da una concezione "biblica" della legge e arrivare al Settecento attraverso la concezione cristiana medioevale del diritto. - Al codice civile appartiene inadempimento documentato per primo in G. M. Casaregi nel 1723 dal GDLI e dopo solo nel 1963. Colmerebbero questo intervallo i miei dati tolti dal Cn. - Appartiene a una importante famiglia lessicale, già ricordata a proposito di legislatore e legislatura, il termine legislazione, documentato dal GDLI per primo in Vico, e in Salvini. - Secondo DEI partaggio è per primo in Algarotti (1737). Ma il Folena lo documenta già del 1726. Le mie schede sono abbastanza numerose degli anni dell'epoca

napoleonica. - Il DEI documenta della prima metà del s. XVIII (Buondelmonte) il termine provvisionale, giuridicamente periferico, mentre non riporta provvisionalmente che ho trovato in Albrizzi nel 1725 e che suppone la preesistenza dell'aggettivo da cui è formato. - Decisorio è già del 1718 (G.M. Casaregi) secondo GDLI. Nel Cn corrisponde perfettamente al termine giuridico francese.

4. Sono degli anni '60 del sec. XVIII: arbitramento, di Alessandro Verri, deve ancora risalire al diritto feudale cavalleresco? - Brocardico è adoperato dai fratelli Verri non più contro le dotte e complicate dimostrazioni del medievale Burchardus, ma contro le imbrigliate quisquillie forensi della loro epoca dovute alla mancanza di leggi chiare e semplici. - Coercitivo è presente già in P. Verri 1768. Cfr. DEI: XIX s., GDLI: D'Alberti. - Contratto sociale e patto sociale, sono abbastanza ampiamente chiarite s.v. Defraudazione. - Detenuto può essere anche precedente al 1789, data delle Opere, uscite postume, di Gian Battista Roberti delle quali GDLI ha tolto il suo esempio. - Diceosina. - Discriminazione è una parola che da termine giuridico (cfr. crimine) è sceso in campo generale sviluppando ulteriormente un lato di quel significato originale che però, secondo DEI e GDLI, oggi è riproposto. - Epilogatore caratterizza i giuristi di un passato da superare. - Converso sost. "termine forense veneziano" spiega il Bonora questa parola adoperata da Carlo Gozzi

nel 1765. Ciò è pertinente a Venezia dove tutt'oggi esiste un "Calle degli Avvocati". - Illegittimità. - Interrogazione suggestiva. E uno dei tanti esempi del sopruso processuale dovuti alla mancanza di leggi chiare e semplici e smascherati dal Beccaria nel 1765. - Legalizzare appartiene alla numerosa famiglia lessicale che ha per etimo comune "legge". - Vi appartiene pure legislativo termine importantissimo per la qualifica e distinzione dei tipi di potere nello stato. Negli anni rivoluzionari ricorreranno con frequenza, sull'esempio francese, i termini corpo legislativo e la legislativa. - GDLI documenta anche legislatorio in Antonio Cocchi (presumibilmente 1761-1762) e in Beccaria (s.a.). - Pendenza è già in Alessandro Verri 1768 col significato di 'controversia tra stati, istituzioni ecc.', mentre DEI lo documenta in questo senso solo del s. XX. - Poziorità è in Pietro Verri 1765, sebbene DEI lo documentasse in Magalotti, ma solo con la vaga indicazione di XVIII secolo. - Prammatica. Troviamo il termine in questa forma italianizzata nei fratelli Verri 1764, 1771 e in Beccaria 1769/70, sebbene DEI lo documentasse nella forma greco-latina pragmatica già in Redi XVII s., e in Salvini XVIII s. - Prammatico sost.; cfr. l'indicazione del DEI: secoli XVI/XVIII. - Pregiudizievole è già in G. Vasco, 1769, cfr. DEI 1839; mentre pregiudicio e pregiudicevole sono di 1773, A. Longo. Cfr. punto 5 infra. - Prededursi, prededurre si trovano in Pietro Verri 1769, e nel Cn 1806.

DEI non li registra. Sono termini del diritto feudale trasportati, anzi creati, come il derivato prededuzione, dai giuristi illuministi italiani come termini italiani del nuovo diritto borghese per farli corrispondere, nel Cn 1806, ai rispettivi termini francesi (vedi infra). - Lo stesso si può congetturare su premorire, Alessandro Verri 1765, e su premorto sost. (di cui v. infra). - (Legge) prevenitrice, 1766 Beccaria, ma neanche preventore, non sono registrati né dal DEI, né dal DGLI. - Sebbene preventivamente sia documentato dal DEI nel 1699, preventivo, da cui la forma precedente deve derivare, solo nel 1804; mentre si trova già in Baretti 1763. Sono termini che caratterizzano marginalmente concetti, fatti e atti giudiziari, come anche prevenzione, 1769. - Procedura che come termine giuridico è documentato dal DEI del 1829, è invece presente, appunto nel nesso sintagmatico procedura giudiziaria nei fratelli Verri 1765, 1768; anche procedura criminale 1766 in Beccaria. - I latinismi prossimiore e prossimiorità sono di Francesco Dalmazzo Vasco, del 1766. Il primo termine viene ripreso dal Cn (v. infra), il secondo non è registrato nei dizionari DEI, DGLI. - Remora è anche termine giuridico ed è presente già in Pietro Verri 1767. - Rettificazione è termine giuridico-amministrativo che trovo dal 1764 in poi. - Reversibile deve essere un termine del diritto feudale, che documento in F. D. Vasco 1766, cfr. DEI XIX s., e che è pervenuto anche alla terminologia giuridica di oggi,

quale latinismo che poteva essere indotto anche dal francese. Con il Vasco siamo in Piemonte. - Lo stesso vale anche per reversibilità. - Riducibile, non registrato dal DEI, è in Alessandro Verri, 1766, e anche poi, termine marginalmente giuridico. - Tutta una serie di derivati con il prefissoide semi- è attribuibile al Beccaria: semi-prova, semi-reo, semi-innocente, semi-punibile, semi-assolvibile, semi-prova. Essi sembrano coniazioni di Cesare Beccaria, 1763, ma forme analogiche potevano esistere anche prima, come per es. quasi-prova e semi-prova del 1749 secondo DEI. Il procedimento del Beccaria avrà avuto qualche fortuna, come sembra, nel semigiudiziale di Alessandro Verri 1768, mentre semiprova sarà ripreso dai Compagnoni nel 1797. Non dobbiamo escludere l'influsso del francese demi-, che ha influito, per es., sulla creazione del calco semi-metro. - Sopra loco, del 1769 in Antonio Carrera, è ancora mezzo latinismo che sarà ulteriormente italianizzato in sopra-luogo. - Sotterraneo sost. sarà un anglo-francesismo? A. Verri 1767 lo usa alludendo ad ambiente inglese, ma come termine del codice civile, ulteriormente nel Cn 1806, corrisponderà esattamente al modello francese, (v. infra). - Spoprio sarà creazione italiana, se non addirittura di F. D. Vasco 1766 in cui l'ho trovato; non escludo però un influsso del fr. expropriar. - Una serie di parole composte con sub-, tutte di Alessandro Verri, sono subaffittare 1768 e 1769, subdichiarazione 1765, sublimitazione 1765; esse caratterizzeranno anche l'estro creativo linguistico di Alessandro, ma non si deve escludere una intermediazione di

tante derivazioni francesi col suffissoide sous- (v. infra). - Ho pure documentato per primo nel 1768 in A. Verri trasmissibile con significato indifferente, ma la parola sarà ripresa come termine del codice civile dal Cn (v. infra).- Nel 1765 ho trovato il latinismo giuridico vadimonio adoperato scherzosamente dall'anti-illuminista Carlo Gozzi nell'Augellino belvedere, nella risposta di Tartaglione alla battuta di Tartaglia dalla quale ho tolto, quale neologismo, anche converso (v. supra). In questa breve botta e risposta, insieme con questi due neologismi, abbondano altri termini forensi: interdetto, cauzione, bol-lare (sequestrare) il regno. Siccome Carlo Gozzi scriveva per un pubblico più ampio nella Serenissima, è necessario supporre che oltre ai patrizi, agli impiegati dell'amministrazione statale, tra i suoi spettatori vi sia stato uno strato borghese di gente forense, di commercianti e di artigiani che doveva capire bene questo gergo forense. Ciò non fa meraviglia se si pensa a una settecentesca Venezia avvocatesca a cui il Gozzi porgeva il suo specchio burlesco.- Col significato 'consistere intorno a una cosa' il DEI documenta in A. Cocchi, s. XVIII, la parola vertere. Con questo significato l'ho trovata nel 1768 in Pietro Verri.- Di vidimare ho dei campioni pure dal 1768 sempre in P. Verri (cfr. DEI: 1812). Sarà ripreso poi dal Cn (v. infra).- Non è registrato dal DEI vincolante, mentre l'ho trovato nel 1769 in P. Verri.- Vitalizio era parola importante nel diritto privato feudale, e come tale ricorre già in F. D.

Vasco 1766 e, attraverso i Verri, i miei esempi arrivano fino al periodo napoleonico, anzi fino a oggi.

5. Sono degli anni '70 del secolo XVIII: Può considerarsi termine giuridico abilitazione trattandosi con esso di un diritto da acquisire o da attribuire. L'ho trovato in A. Verri nel 1776, mentre DEI e GDLI lo fanno risalire al sec. XIX.- Affrancazione è del 1767, P. Verri, mentre DEI non lo registra e GDLI documenta 2. Dir. affrancazione², in Colletta 1834.- Consuddito è già in A. Verri 1770.- Deroga è in Gian Rinaldo Carli 1777/80, cfr. GDLI e SP. Il Tommaseo non lo trova corretto, propone invece "derogazione". Ma oggi vivono tutt'e due, come delega e delegazione e compagnia.- Eredipeto è uno "hapax" scherzoso del Baretto, destinato a rimanere storicismo isolato e piuttosto dimenticato. Cfr. GDLI a SP.- Giurisdicente è in Giovanni Scola 1778. Cfr. GDLI: Goldoni e Nievo s.a. - È rimasto uno storicismo lessicale.- Giuspubblico è in Compagnoni 1797; ma cfr. GDLI gius pubblico in P. Verri s.a.- Giuspubblicista è in Gian Rinaldo Carli 1776 cfr. SP e GDLI s.a. Sono tutt'e due storicismi lessicali, oggi non più vivi.- Glossatura in G. Scola, 1774, cfr. GDLI e SP.- Inesigibile A. Turra 1776, cfr. GDLI: L. Cantini, seconda metà del s. XVIII.- Lavorenza di G. Scola 1777 è forma veneziana, non registrata da DEI e GDLI.- Rientra nel quadro dei rapporti di diritto civile.- Insolvibile in A. Turra, e Cn 1806, insolvibilità solo in Cn dove ambedue hanno esatte corrispondenza francesi. DEI fa

risalire ambedue al s. XIX, secondo GDLI insolvibilità e presente già in Filangieri. Ciò fa supporre la preesistenza anche di insolubile.- Mobiliare termine di diritto privato, già in G. Gorani 1773, riappare in Cn come esatta corrispondenza del francese (v. infra).- Notorietà, presente già in A. Verri 1770, e non registrato dal DEI, fa parte nei miei esempi di sintagmi che hanno pertinenza giuridico-amministrativa: notorietà pubblica, atto di notorietà che precede l'atto di nascita.- Palmario di Giambattista Biffi 1778 e importante soprattutto per il contesto dell'esempio, che traccia con realismo amaro le condizioni sfruttate della povera gente tra i rigiri forensi del Settecento. Cfr. DEI 1874.- Pregiudicio e pregiudicevole, che sono contrassegnate con la sigla ant. in GDLI, hanno oggi, secondo questo dizionario, le forme pregiudizio e pregiudizievole ed hanno i significati rilevati da me in G. Vasco nel 1769 e in A. Longo nel 1773. Secondo DEI pregiudizio è del 1839, ma Migliorini Storia 577 lo ricorda come francesismo del Settecento.- Primogenita non faceva soggetto di importanza se non di peso per le famiglie nobiliari italiane secondo il diritto feudale della primogenitura che riconosceva soltanto quella maschile. Altrimenti come potremmo spiegare la mancata documentazione nel DEI? Mentre primogenito risale al XIII s. Infatti, la forma femminile riguarda gli usi giuridici dei morlacchi della Dalmazia nella descrizione di Alberto Fortis 1774.- Provisionale è,

secondo DEI, già della prima metà del s. XVIII (Buondelmonte), la mia scheda cronologicamente prima è del 1781.- Provisionalmente è però da me documentato nel 1725, mentre in DEI è s.a.- Il latinismo (franco-latinismo?) giuridico reprimenda è, nella mia documentazione, del 1770, P. Verri. Cfr. DEI: XVIII s.- Le stesse osservazioni si possono fare per retrocessione P. Verri 1774.- Re(i)versale è da me rilevato per primo in P. Verri 1775. Cfr. DEI: s. XX.- Stancheggio del 1772 appartiene alle piaghe del foro dell'epoca, similmente a palmario (v. supra).- Sublocare in G. Scola 1777, DEI: s. XVIII, sarà un gallicismo italianizzato attraverso una forma latineggiante.- Lo stesso si potrebbe dire anche di sublocazione G. Scola 1777, se non lasciasse un po' perplessi la tarda datazione del corrispondente francese (1804). Ciò non ostante le analogie e i modelli francesi non mancavano.- Vitalizialmente 1775 G. Scola si spiega da vitalizio (v. supra).

6. Degli anni '80 vi sono pochi neologismi giuridici. Confisca secondo DEI, è del sec. XVIII. Invece GDLI lo documenta per primo in Giovanni Maria Lampredi 1788.- Costituzionale è da me documentato in Luigi Angliolini 1787/88. cfr. DEI Antonio Lamberti s.a. (1757-1832). Poi negli anni della Repubblica Cisalpina l'uso di questo aggettivo diventa assai frequente e, oltre al nesso stabilizzato quale diritto costituzionale democratico, lo troviamo anche in rapporti più liberi.- Detenuto sost. secondo GDLI è di Roberti per

primo, le cui Opere sono uscite nel 1789. Ma l'esempio del Beccaria dovrebbe essere precedente.

7. Degli anni '90 mi sono occupato quasi esclusivamente dei testi dell'ultimo triennio rivoluzionario, 1797-1799, degli anni cioè della Repubblica Italiana. Le parole di questo gruppo sono quindi in prevalente maggioranza di detto periodo. Amnistiato sost. è del 1798.- Per coincidenza omofonica ho ricordato qui che affrancazione² in riferimento a lettere, documentato da GDLI in Tommaseo, e ritrovabile già nel 1798.- Sono pure del 1798 attivare e attivazione.- Cauzionale è documentato dallo Zolli nel 1797.- Coercizione è del 1798.- Considerando è termine strettamente giuridico che ho trovato nel 1798.- Contemplare e del 1798.- Contendibile è del 1793. Sarà uno hapax? DEI, GDLI conoscono solo contendevole.- Correzionale è per primo in una scheda dello Zolli, del 1797, nel nesso sintagmatico stabilizzato tribunale correzionale che si ripeterà diverse volte nel 1798.- Costituente fa parte, senz'altra spiegazione, della lista del Benincasa del 1798 in Mc. Si tratta, probabilmente, dell'assemblea costituente e forse si può supporre anche l'uso sostantivato la costituente.- Circolo costituzionale è molto frequente nel 1798.- Costituzionalmente è da me documentato del 1798. GDLI riporta, per il primo comparire della parola, un esempio del Monti, che può essere dello stesso periodo, ma lo riproduce s.a.- Costituzione democratica è del 1797 in P. Verri e realizzarla

era uno degli scopi principali della rivoluzione. Quindi, se costituzione era termine noto già dal sec. XIV, ora esso cambia significato e si riempie di nuovo contenuto semantico che è risultato della nuova situazione storica e giuridico-costituzionale. Ne fa testimonianza anche l'aggettivo democratico che ad esso si unisce. Proprio a questo periodo si deve un vero e proprio allargamento "rivoluzionario" della famiglia lessicale che fa capo a "costituzione".- Così abbiamo anche costituzionalità, 1798, raramente costituzionario 1797 che sarà poi sostituito da costituzionale con cui qui è ancora in concorrenza; abbiamo la serie antinomica con il prefisso in- : incostituzionale, numerosi esempi del 1798; ciò è comprensibile in un periodo di lotta ideologica e politica perché queste forme negative segnano l'opposto, l'opposizione, il bersaglio contro cui bisogna lottare; così incostituzionalmente del 1798 in una notizia che parla di Parigi, e pure incostituzionalità, del 1798.- Defraudo sost. 1798 è una derivazione verbale diventata produttiva allora da alcuni decenni.- Giuspubblico scritto unito è del 1797, mentre scritto separato è documentato da GDLI già in P. Verri, s.a., e rimasto solo nell'uso letterario.- Illegalità in senso concreto è del 1798 nella mia scheda, sebbene anche GDLI lo documenti di quel periodo in Enrico Michele L'Aurora e nel Foscolo, ma s. a.- Insubordinato è del 1798.- Zolli ha schedato insubordinazione già dell'anno precedente, 1797.- Mentre legislativo risale agli anni sessanta, nel nesso corpo

legislativo appare con grande frequenza e con il significato di una nuova istituzione rivoluzionaria negli atti della Cisalpina, 1798.- L'ecclesiastico "nihil obstat" ricompare come latinismo nella forma nulla ostante nel 1798.- Pillaggio è del 1798, mentre non è documentato dal DEI e GDLI. Sarà stato un gallicismo effimero perché inutile.- Prediale che compare ripetutamente nel 1798 e ricompare nel Cn (v. infra), secondo DEI è del 1839. Per il fatto che deriva da una forma latina medievale e che nel Cn gli corrisponde una parola dall'etimo diverso nel testo francese, suppongo che il termine risalga ancora al diritto feudale.- Prevenuto appare per primo all'inizio del 1798 nella descrizione di fatti avvenuti in Francia. Suppongo perciò che sia semplicemente il prestito del fr. prévenu che già nel 1611 aveva il significato di 'accusato' sost.- Responsabilità con due esempi del 1798, ambedue messi in rilievo col corsivo, il primo in una notizia della Francia; tutto ciò fa supporre che la parola sia prestito francese, o come afferma il Migliorini, l.c., che sia foggato sul modello francese; ma è certo che l'ha fatta sorgere una nuova, rivoluzionaria moralità giudiziaria che cercava, attraverso molte difficoltà, di cancellare l'arbitrio prevericatore di una parte dei giudici; d'altronde lo si faceva, certamente e naturalmente, applicando nuovi criteri ideologici di classe, quelli della borghesia.- Retroattivo secondo Zolli è già del 1796. Si presenta anche nel 1798 varie volte e nel Cn sempre nel nes-

so sintagmatico effetto retroattivo in rapporti giuridici.- Sanzionato agg.: Zolli lo documenta del 1797, io del 1798.- Transigere 1798 e 1806 [1804].- Tribunalista è riferito al passato dal Compagnoni, 1797.- Vertenza di Compagnoni del 1797, non sembra essere un francesismo.- Vigente agg. è del 1798, nel nesso leggi vigenti.

8. Infine, prendo in considerazione le parole e i sintagmi lessicalizzati che ho registrato nel cosiddetto Codice civile o Codice di Napoleone (Cn). Su di esse mi sono soffermato studiandoli più ampiamente perché meritano una particolare attenzione.¹

Considero gli esempi di Pcr e di Cn solo come un campione e non come un saggio confrontativo esauriente. Un campione però che contiene elementi informativi abbastanza numerosi da poter fare alcune considerazioni generali. Primo: perfino nel periodo e nei testi in cui si deve calcolare il massimo influsso lessicale francese, le innovazioni del lessico giuridico si fanno solo circa nel 55 % con prestiti francesi immediati. Secondo: premetto che dei circa 215-230 termini esaminati, ai giorni nostri sono vivi circa 140 (A), mentre 21 possono considerarsi storicismi trasparenti, comprensibili, oppure termini letterari (B), complessivamente A + B circa 162; 3 sono adope-

rati oggi, ma con significato cambiato (C); 50 non si adoperano più (D), ma di esse 6 sono sostituiti con termini dall'etimo uguale. Quindi dei 161 (A + B) termini 70 si possono considerare neologismi anche nel Cn (E). Vuol dire che dei termini giuridici che erano neologismi durante il mezzo secolo che va dalla metà del Settecento al 1805-1806, circa il 44 % attribuibile al Cn è vivo anche oggi. I miei numeri non hanno valore di vera e propria statistica linguistica, ma si considerano approssimativi; entro il corpus da me esaminato hanno però valore informativo. Sono convinto che anche allargando ai limiti del possibile i rami del corpus, questi rapporti non potranno cambiare sostanzialmente. La mia convinzione è fondata sul fatto che il corpus studiato è sufficientemente largo (circa 15.000 - 20.000 pagine di testo e dizionari come DEI, GDLI, ecc.) e il numero dei neologismi ricavati è pure relativamente alto. Non posso però prendere in considerazione questioni pertinenti alla frequenza per le quali occorrebbero altri strumenti. Il riferimento alla lingua italiana di oggi è stato formulato in base al GDLI fino all'ottavo volume (INI-LIBB) e, per il resto dell'alfabeto, in base al DGLI.

Riassumo adesso in un rapido inventario i termini secondo la classificazione di sopra.

A. abilitazione, affrancazione, amnistiato, appan-

naggio, articolo, attivare, autorizzare, brocardico, cau-
zionale, coercitivo, coercizione, comodante (E = figura
solo nell'elenco del Cn e in Migliorini, Storia), comoda-
tario (E), comodato (E), compadrone (E, figura solo nel-
l'elenco del Cn), comprovare (E = comprovante), confisca,
considerando, contemplare, contratto (patto) sociale, con-
trodichiarazione (E), convenuto (E), (tribunale), corre-
zionale, costituente, costituzionale, costituzionalmente,
costituzione democratica, costituzionalità, incostituzio-
nale, incostituzionalmente, incostituzionalità, decisorio
(E), defraudazione, deroga, derubato, detenuto, detenzione,
discriminazione, fungibile (E), illegalità, illegittimità,
immobiliare (E), inadempimento (E), inammissibile (E),
inammissibilità (E), inesigibile, insubordinato, insubor-
dinazione, interdetto, ipotecariamente (E), ipotecario (E),
legalizzare, legislativo, corpo legislativo, legislatore,
legislatura, legislazione, liquidazione, locativo (E), mo-
biliare (E), mutuo (E), neonato (E), (atto di) notorietà,
novazione, nulla ostante, olografo (E), omologazione (E),
palmario, (colono) parziario (E), pendenza, permuta (E),
potestativo (E), poziore, prammatica, prediale (E), premo-
rire, premorto (E), premorienza (E), presuntivamente (E),
presunzione (E), preventivamente, prevenuto, primogenita,
procedura, proclama, reingresso (E), remissione (E), remora,
reprimenda, responsabilità, retroattivo (E), retrocessione,
rettificazione (E), reversale, reversibile, reversibilità,

ricupera (E), riducibile (E), rifusione (E), rilascio (E), rimatare (E), rispettoso (E), riversibilità (E; oggi re-), sanzionare, sinallagmatico (E), socio (E), solidariamente (E), solidario (E), solidarietà (E), solvibile (E), solvibilità (E), insolvibile (E), insolvibilità, sopra loco (luogo) (oggi: sopralluogo), sotterraneo (E), spettanza (E), sproprio, stragiudiziale (E), subaffittare, subaffittuario (E), subingresso (E), sublocare, sublocazione (E), successibile (E), surroga (E), surrogato (E), surrogazione (E), testatico, transigere (E), trasmissibile (E), unilaterale, vadimonio, vertenza, vertere, vidimare (E), vigente, vincolante, vista (E; oggi: visto), vitalizio.

B. arbitramento, attivazione, cessionario (E), condividente (E), consuddito, coobbligato (E), corvata (oggi si usa la forma francese corvée), circolo costituzionale, costituzionario (oggi: costituzionale), derubamento, diseredazione (oggi: diseredamento), dispossessato, epilogatore, eredipeto, glossatura, impreteribile, legislatorio, rimuneratorio (E), sommista, sportula, temporario (E).

A e B costituiscono il 75 % circa del materiale esaminato.

C. regime (E), stabilimento (E), usuraio (E).

D. carragio, cedente (E; oggi: ceditore), contendi-

bile, contutore (E), converso, contributorio (E), defraudo,
devolubile, diceosina, elaboratorio, elidibile, esplettrice
(espletore pure manca oggi: ma c'è espletare), giurisdicante,
gius (ius), giuspublicista, giuspublico, inseguimento
(E; oggi: inesecuzione), interrogazione suggestiva, lavorenza
(dial.), mobilizzare (E), mobilizzazione (E), partaggio,
permutante (E), pillaggio, prammatico, prededurre (E), pre-
deduzione (E), prevenitrice, prossimiore (E), prossimiorità,
protutore (E), provvisionalmente, provvisionale (E; oggi:
provvisorio), quasi-prova, semi-assilvibile, semigiudiziale,
semi-innocente, semimetro, semiprova, semi-punibile, semi-reo,
semisse, senatura, stancheggio, subdichiarazione, sublimita-
zione, testamentifazione, tribunalista, vitalizialmente.

Il gruppo C costituisce il 25 % circa del materiale preso in esame.

Non ritengo necessario ai fini di questo lavoro distinguere gallicismi sicuri, gallicismi probabili, termini sicuramente non gallicismi. Il limite tra questi concetti è oltremodo labile. D'altronde, ho già esposto altrove² la mia concezione sui neologismi che io chiamo "polivalenti". Infatti, chi sarebbe in grado di giudicare con sicurezza, se l'it. testamento oppure omologazione e tanti altri termini derivassero dal fr. testament, omologation, oppure nei rami dell'italiano si fossero evoluti in modo spontaneo, o tolti dal latino in via colta, parallelamente, o prima o dopo, ma con uguali diritti e possibilità? Quando una di-

stinzione è possibile o probabile per ragioni culturali, storiche, formali, non ho mancato di farla, o di citare a proposito l'altrui opinione, soprattutto nella Documentazione che qui, per la sua mole, non può essere pubblicata.

Per ultimo presento invece un elenco delle probabili retrodatazioni che sono relative e valide finché nuove ricerche non le supereranno: abilitazione, affrancazione¹ e ², arbitramento (per il significato), attivare, attivazione, brocardico, cauzionale (Zolli), coercitivo, coercizione, comodatario (?) comproprietario, contendibile, contro-dichiarazione, coobligato, contributorio, (tribunale) correzionale, corvata (Finoli), circolo costituzionale, costituzionalmente, costituzionalità, costituzionario, incostituzionalmente, incostituzionalità, defraudo, devolubile, elaboratorio, elidibile, esplettrice, illegittimità, inammissibile, inammissibilità, ineseguito, inesigibile, insubordinato, converso, interrogazione suggestiva, lavorenza, legalizzare, insolvibile, corpo legislativo, liquidazione, locative, mobiliare (?), mobilizzare, mutuo, neonato, (atto di) notorietà, novazione, nulla ostante, olografo, omologazione, palmario, partaggio (Folena), parziario, pillaggio, potestativo, prededurre (-rsi), prediale, presuntivamente, presunzione, prevenitrice, preventivo, preventivamente, prevenuto, primogenita, procedura (giuridica), prossimiore, prossimiorità, protutore, provvisionalmente, quasi-prova, regime, reingresso, remissione, remore, retroattivo, retrocessione,

rettificazione, reversibile, reversibilità, ricupera, ri-
ducibile, rifusione, rilascio, rispettoso, semi-assolvibile,
semigiudiziale, semi-innocente, semi-prova, semi-punibile,
semi-reo, semisse, socio, solidariamente, solidarietà, sol-
vibile, sopra loco (luogo), sotterraneo, spettanza, sproprio,
stabilimento, subaffittare, subaffittuario, subdichiarazione,
sublimitazione, sublocare, sublocazione, successibile, sur-
roga, testamentifazione, transigere, trasmissibile, tribuna-
lista, unilaterale, usuraio, vadimonio, vertenza, vidimare,
vigente, vincolante, vista, vitalizio, vitalizialmente.

Complessivamente 123. Se le retrodatazioni non sono mie, appartengono allo studioso il cui nome è messo tra parentesi. Sul valore relativo delle retrodatazioni, che rappresentano più del 50 % del materiale esaminato, pure mi sono già pronunciato altrove.³

Un materiale di tale entità si presta già a fare un commento riguardante la formazione delle parole. Certo, posso affermare con Migliorini. Storia 559, che "non vi sono novità particolari nella formazione delle parole" durante il Settecento. C'è però la possibilità di esaminare quali erano i procedimenti più produttivi per arricchire il lessico giuridico nell'epoca da me studiata. Occorre osservare anzitutto che i verbi, appena 13, sono in netta minoranza rispetto ai nomi. Questo fatto si spiega nel campo studiato con la necessità di denominare non le azioni concrete, ma anzitutto astrazioni delle azioni, concetti astratti, per-

sono come soggetti o oggetti di atti giuridici, gli atti giuridici stessi, e le loro qualifiche. Il carattere dominante dei medesimi verbi non è quindi l'azione concreta, ma quella astratta, come contemplare, attivare, autorizzare, legalizzare, sanzionare, vertere, vidimare, ecc. Anche tra i suffissi nominali i più numerosi sono quelli derivanti che derivano forme astratte sostantivate dell'azione: prima di tutti il suffisso -ione col maggior numero di occorrenze, 22, quasi tutte deverbali astratti. Sono frequentissimi i nomi di concetti astratti formati col suffisso -ta. Tra i suffissi di aggettivi i più produttivi appaiono -a(o)rio, -ibile e -ale. Le forme nominali del verbo, di cui i più numerosi sono i participi passati (14), poi i participi presenti (8), due soli gerundi, sono quasi tutti in funzione di aggettivo, e per lo più sono sostantivati. È interessante notare che sono proprio questi participi passati sostantivati e indicare le persone come oggetto giuridico, per es. ammistato, convenuto, derubato, detenuto, prevenuto, coobbligato, disposessato, e una volta come soggetto giuridico: neonato. Quando si tratta di nomina agentis, abbiamo tre participi presenti sostantivati, tutti storicismi ormai cedente, permutante, giurisdicente; mentre col suffisso -ista tipico formativo per nomina agentis, abbiamo pure solo tre nomi di cui oggi due fuori uso: sommista, giuspubblicista. Tribunalista; i nomi deverbali di persona in -ore, sono pure pochi e quasi tutti divenuti storicismi: epilogatore,

contutore D, protutore D. Sono piuttosto numerose le parole parasintetiche, per es. premorire, rimaritare, comprovare, inadempimento, inammissibile, inammissibilità, inseguibile, insubordinazione, insolvibilità, stragiudiziale, sublocazione, diseredazione, inseguimento D, ecc. Dal loro elenco appare la maggiore produttività del prefisso privativo e negativo in-: anche incostituzionale, incostituzionalmente, incostituzionalità, immobiliare, ecc. Tra i prefissi merita ancora particolare menzione re- (ri-), mentre sono poco rilevanti gli altri prefissi: con-, de-, di-, dis-, sub-, stra-, pre-, contro-, retro-, quasi-; eccetto semi- che però, per la maggioranza degli esempi con esso costruiti, appare una maniera personale del Beccaria la quale ha avuto qualche modello precedente e qualche imitazione strettamente successiva, ma non ha creato parole resistenti nell'uso. Rappresentano invece un gruppo sostanzioso e resistente i sostantivi deverbali con suffisso zero. Tali possono considerarsi: confisca, deroga, permuta, proclama, ricupera, rilascio, sproprio, surroga, defraudo D; in essi l'azione sostantivata appare più concreta, a differenza del pur numeroso gruppo di deverbali in -ione. Sono infine degni di menzione, appunto perché risalgono a una lunga tradizione di linguaggio giuridico latino, i latinismi immediati o italianizzati in grado minore o maggiore, come ex officio, ipso iure, vigente, reprimenda, considerando, nulla ostante, sopra loco (luogo), vadimonio, poziore,

prossimiore D, ecc. I composti, a meno che non consideriamo come tali gran parte dei nomi derivati con i prefissi, già citati, sono pure di entità esigua. Abbastanza numerosi sono infine gli avverbi derivati col suffisso -mente, ed è da rilevare che la loro maggioranza appartiene alle retrodatazioni.

Concludendo: i neologismi giuridici del Settecento, soprattutto della seconda metà del secolo e inclusi i termini dei codici civili fino al 1805-1806, si presentano nella loro maggioranza vitali, necessari, capaci di sopravvivenza e di inserimento nel corpo vivo della lingua italiana. Ciò viene confermato dal fatto che il loro 75 % (e forse più) è vivo anche nell'italiano d'oggi. Quanto ai prestiti, in preponderanza francesismi giuridici, essi, se pur numerosi (circa 55 % solo nel Cn per es.), non rappresentavano alcun pericolo per la struttura della lingua italiana. Essendo prestiti di necessità da una parte, e sorti dalla comune fonte latina, con simili o identici procedimenti derivativi pure comunemente risalenti al latino, quindi motivabili e motivati da chi li usava, dall'altra parte, essi si inserivano senza alcuna difficoltà nella struttura lessicale, fonomorfologica e sintattica dell'italiano. Gli stessi puristi, come per es. l'Arlià, non sempre riuscivano a discernarli, tanto meno a combatterli. Oggi, a differenza di pochi esempi, nessuno pensa più al fatto che centosettanta-duecentotrenta anni fa essi erano dei gallicismi

imprestati, con tanta naturalezza essi fanno parte del lessico italiano odierno.

Bibliografia

- Cf = Il Caffè. A cura di S. Romagnoli. Feltrinelli, Milano 1960.
- Cn = Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia. Edizione originale e la sola ufficiale. Per cura di L. Nardini ... Della Reale Stamperia, Milano 1806. (Edizione trilingue: italiana, francese, latina. Nella Biblioteca Nazionale di Roma esso portava la segnatura 254. ll. K. 15.)
- DEI = C. Battisti - G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, I-V. Barbera, Firenze 1950-1957.
- DGLI = Dizionario Garzanti della lingua italiana. Realizzato dalla Redazione lessicografica Garzanti, Milano 1965.
- Finoli = A.M. Finoli, Osservazioni sulla lingua degli economisti italiani del Settecento. In "Lingua Nostra" VIII (1947), 108-112.
- Folena = G. Folena, Le origini e il significato del rinnovamento linguistico nel Settecento italiano. In "Problemi di lingua e letteratura italiana. Atti del IV Congresso dell'A.I.S.L.L.I., Maganza e Colonia 28 apr. - 1 mag. 1962". Steiner Verl., Wiesbaden 1965.
- GDLI = S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, I- , UTET, Torino 1961 - .
- Mc = Il Monitore Cisalpino. Dal Fiorile anno VI (4 maggio 1798) al 19 Messidoro anno VI (7 luglio 1798), Milano - Copia della Biblioteca Ambrosiana, Dep. 42, Milano.

Migliorini, Storia = B. Migliorini, Storia della lingua italiana. Sansoni, Firenze 1960.

Pcr = Progetto di Codice Civile della Repubblica Italiana.

I^a Redazione distesa da Alberto de Simoni dall'agosto al dicembre 1802; II^a Redazione corretta e accresciuta dallo stesso dall'agosto al dicembre 1803 ...

In "P. Peruzzi, Progetto e vicende di un codice civile della Repubblica Italiana (1802-1805). Giuffrè, Milano 1971(Pc).

Peruzzi Pc = V. sotto Pcr.

SP = Scheda propria. Adopero questa sigla quando un esempio, riportato dalle mie letture, si incontra, indipendentemente, pure in altre fonti.

Zolli = P. Zolli, Retrodatazioni di francesismi settecenteschi. In "Lingua Nostra", XXV(1964), 11-17;

P. Zolli, L'influsso francese sul veneziano del XVIII secolo. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti. Memorie - Classe di Scienze morali, lettere ed arti, vol. XXXV, f. II. Venezia 1971.

Note

- ¹ La presentazione storico linguistica del Codice di Napoleone, insieme col Progetto di Codice civile della Repubblica Italiana (Pcr) del 1802/1803 è stata già pubblicata. Per essa rimando, prendendone in considerazione il materiale lessicale nell'inventario da elencare anche qui, a M. Fogarasi, Il Codice di Napoleone e il lessico giuridico italiano. In "Letteratura e scienza nella storia della cultura italiana. Atti del IX Congresso dell'A.I.S.L.L.I., 1976", Manfredi, Palermo 1978, 632-647.
- ² Ho preferito ulteriormente questo termine a "neologismo ecclettico" adoperato da me in precedenza. Cfr. M. Fogarasi, "Analisi", "sintesi" e famiglie nell'italiano del Settecento. In "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Anno acc. 1973-74, tomo CXXXII - Classe di scienze morali, lettere ed arti". Venezia 1974, pp. 515-539, particolarmente p. 539.
- ³ M. Fogarasi, op. cit., p. 526.